



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18-06-2018**

Foza, li 18-06-2018

REGISTRO GENERALE N. 83

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 29 DEL 18-06-2018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI UFFICIO
URBANISTICA 25/06/2018 31/12/2018**

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
CUNICO LUCIANO

- VISTI i decreti del Sindaco n. 2 del 04.01.2016, n. 1 del 20.02.2017 e n° 2 del 16/03/2018, di nomina del Responsabile del Servizio Lavori pubblici-Manutenzioni-Ecologia/Ambiente-Protezione civile-Patrimonio/Guardia Boschiva-Polizia locale nonché dell'area tecnica;
- VISTO il Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02.04.2003;
- VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26.03.2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020;

- VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio in corso;

VISTA la delibera di G.M. n. 10 del 09/02/2018 relativa a: “RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI GALLIO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO

URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA, CON DECORRENZA 01/02/2018. DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA DEL SERVIZI” con la quale è stato fornito indirizzo al Responsabile dell’Area di procedere all’assunzione, mediante avviso di selezione pubblica a tempo determinato per il profilo di istruttore tecnico categoria C1;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 28/02/2018, con la quale si è approvato un bando pubblico per la selezione di n. 1 istruttore tecnico, cat. C1, a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali;

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 09/03/2018 relativa a: “Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018-2020” con la quale è stato approvato per l'anno 2018 il seguente programma delle assunzioni ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici Cat C1 ed istruttori direttivi tecnici cat D1, mediante l’istituto della mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 56 del 30/04/2018 di approvazione verbali e graduatoria finale di merito della selezione pubblica a tempo determinato per il profilo di istruttore tecnico categoria C1 presso il Comune di Foza;

RILEVATO, altresì, che con nota prot. 1715 del 02/05/2018, è stata chiesta l’eventuale disponibilità immediata a prendere servizio ai primi tre classificati;

PRESO ATTO che il primo classificato nella graduatoria finale di merito della selezione pubblica a tempo determinato e parziale per il profilo di istruttore tecnico categoria C1, ha rifiutato l’assunzione con comunicazione del 03/05/2018 prot. 1731;

PRETO ATTO, inoltre che la seconda classificata Ing. Guerriero Alessia, ha comunicato con nota prot. 1759 del 07/05/2018 la disponibilità immediata a ricoprire la posizione di istruttore tecnico, cat. C1, a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali;

VISTO l’art. 7 del CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali che disciplina le assunzioni di personale a tempo determinato consentendole nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53 del 2000;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204 del 1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903 del 1977, come modificati dall’art. 3 della legge n. 53 del 2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione;

c) per soddisfare le esigenze organizzative dell’ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;

- e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
- f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di 12 mesi;
- g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della spesa del personale:

- art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del DL 24 giugno 2014, n. 90, secondo il quale ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

PRESO atto che l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 5.915,00;

RICHIAMATE le seguenti norme riferite alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile:

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale il ricorso a tali istituti dovrà avvenire unicamente "per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali";
- l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, nel testo vigente, in base al quale:
- A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO atto che gli enti locali, dall'anno 2016, sono tenuti al rispetto del c.d. "pareggio di bilancio", come previsto dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) la cui violazione è sanzionata, a termini del successivo comma 723 che, alla lettera e), prevede, per l'anno successivo, che "l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

DATO atto che:

- 1) Il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie né in dissesto finanziario, secondo le previsioni di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) Il Comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- 3) la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2018;
- 4) l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale: art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011 e non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16, comma 1 della Legge 12.12.2011, n. 183;
- 5) l'Ente ha rideterminato periodicamente la dotazione organica del personale;
- 6) l'Ente ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2018/2020;
- 7) l'Ente è in regola con gli obblighi assunzionali prescritti dalla Legge 68/1999 (quota d'obbligo riservata alle categorie protette);
- 8) l'elaborazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2016-2018 è avvenuta nel rispetto del principio del "Pareggio di bilancio" ai sensi dell'art. 1, comma 707 e seguenti, della Legge 208/2015;
- 9) per l'anno 2018 gli strumenti di programmazione finanziaria sono elaborati nel rispetto del precitato principio del "pareggio di bilancio";
- 10) l'Ente ha stipulato contratti a tempo determinato e non ha oltrepassato il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione come disposto dall'rt. 1, comma 1, del D. Lgs. 368/2001;

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 secondo il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro ma che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;

VISTO il parere UPPA n. 49 del 17/07/2008 secondo il quale è senz'altro ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo previste dall'art. 1 del D. Lgs. 368/2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purchè caratterizzate dalla temporaneità;

VISTO il D. Lgs. 81/2015 contenente, al Capo III, la nuova disciplina normativa del contratto di lavoro a tempo determinato, secondo il quale:

- 1) al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi;
- 2) il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere la numero dei contratti;
- 3) Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO, pertanto, procedere alle assunzioni di n. 1 istruttore tecnico, cat. C1, a tempo determinato e pieno e di n. 1 istruttore tecnico, cat. C1, a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali con decorrenza dal 25/06/2018 e fino al 31/12/2018 eventualmente prorogabile;

DETERMINA

- di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, l'Ing. Guerriero Alessia a tempo a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali con profilo professionale di istruttore tecnico cat. C1 con decorrenza dal 25/06/2018 al 31/12/2018 eventualmente prorogabile, da impiegare presso il Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Foza così come disposto dalla delibera di G.C. n. 10 del 09/02/2018;
- di stipulare il contratto individuale di lavoro come da schemi già in uso;
- di dare atto che la spesa conseguente l'assunzione del presente provvedimento sarà imputata agli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione anno corrente;
- di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CUNICO LUCIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Caregnato Lara

ANNOTAZIONI DELLA RAGIONERIA

Impegno/i n° _____ competenza / residui passivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

n° _____ competenza / residui passivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

Accertamento/i n° _____ competenza / residui attivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

n° _____ competenza / residui attivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

Lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ALBERTI GRAZIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì

IL MESSO COMUNALE
F.to SEGAFREDO SANDRO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUNICO LUCIANO